

Tribunale Ordinario di Venezia

Sezione Fallimentare Ufficio di Venezia prima, gruppo fallimentare

/2019 – R. C.P.

DOTT. Daniela Bruni Presidente, rel.

DOTT. Martina Gasparini, Giudice

DOTT. Silvia Bianchi, Giudice

DECRETO

Nei procedimenti trattati congiuntamente all'udienza del 10 giugno 2021:

ex artt 180 L.F n. /2019 C.P relativo a:

(in seguito anche solo “

o la “Società”), con sede in Venezia (VE), , codice fiscale e numero
d’iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo , in per-
sona del liquidatore sociale , nato a , e resi-
dente in , in forza dei
poteri conferitigli dall’assemblea dei soci, con delibera adottata in data 30.07.20, rappresentata e di-
fesa, anche disgiuntamente, come da mandato in calce al presente atto dagli avv.ti ,
con studio in Roma, alla C.F. (PEC:
, con studio in
alla

C.F. con studio in

e con studio in Venezia, C.F.
, ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest’ultimo in ,

società ammessa al C.P.

, in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa per legge dall’
, legale domiciliataria in Venezia, (fax

Creditore opponente

_____, con sede legale in _____ in persona del
Vice Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore
_____, in forza dei poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del
23.09.2020, (di seguito, il “Banco”, “_____” o la “Banca”), rappresentata e difesa dal prof. avv. _____
_____, in forza di
mandato in calce rilasciato su foglio separato, il quale dichiara di voler ricevere comunicazioni ed
avvisi di cancelleria al seguente numero fax _____, ovvero al seguente indirizzo di posta elet-
tronica certificata _____ con domicilio eletto presso lo studio
dell’avv. _____ del Foro di Venezia, CF: _____, indirizzo PEC

Creditore opponente

COMMISSARIO GIUDIZIALE _____, non costi-
tuito, ma ha dimesso parere ex art. 180 cpc

ex art. 173 l.f promosso d’ufficio con decreto 24 dicembre 2020, comunicato il 7 gennaio 2021,

nei confronti della precitata _____

COMMISSARIO GIUDIZIALE DOTT.SSA _____ non costituito, ma ha di-
messo memoria nel procedimento ex art. 173 cpc

con l’intervento di

_____ - di seguito denominata
solo per brevità _____ - con Sede Legale e Direzione Generale in Bolzano,
_____, codice fiscale e partita iva n. _____ persona del Responsabile del Servizio Sofferenze
Dott. _____, giusta poteri derivanti da Procura in data 24.03.2017 a firma _____
_____ (Repertorio 43.065 – Raccolta 20.617), registrata in Bolzano in data
24.03.2017 al no.ro 3.706 serie 1T (docc. 1- 2), rappresentata e difesa dell’Avv. _____ del
_____, PEC: _____, giusta man-
dato in calce al presente atto, elettivamente domiciliata presso lo studio dello stesso in _____

procedimenti trattenuti in decisione sulle seguenti conclusioni:

Per _____ in liquidazione: Voglia l’Ill.mo Tribunale, disattesa ogni con-
traria istanza ed eccezione:

▪ in via preliminare: accertata la regolarità della procedura concordataria, disporre l'archiviazione del subprocedimento ai sensi dell'art. 173 l. fall. per la revoca del decreto di ammissione al concordato preventivo della
iscritto sub R.G. n. /2019;

▪ in via principale: accertata la regolarità della procedura concordataria della in liquidazione, la persistenza dei requisiti di ammissibilità, nonché il raggiungimento delle maggioranze dei voti positivi previsti dalla legge fallimentare, rigettare le opposizioni dei creditori dissenzienti e dichiarare l'omologazione del concordato preventivo iscritto sub R.G. n. /2019;

▪ sempre in via principale disporre l'accantonamento ex art. 180, co. 6, l. fall. a garanzia dei crediti tributari contestati in misura pari a uno dei seguenti importi esposti in ordine di preferenza e dunque in via subordinata l'uno con l'altro: a) euro 73.000,00 pari al fondo rischi previsto nel Piano; b) sino alla somma massima di euro 4.100.000,00 pari alla provvista finanziaria disponibile grazie alla nuova finanza di e alla dichiarazione di , ben capiente rispetto alla stima dell'attivo distribuibile all' e in sede fallimentare, fissando il termine di 1 anno dall'omologa o il diverso termine ritenuto congruo, per la sua costituzione integrale; c) nella diversa somma ritenuta più congrua da determinarsi attraverso CTU di cui si chiede disporre la nomina, al fine di quantificare l'attivo realizzabile nel fallimento e la parte sulla quale l' delle e potrebbe legittimamente soddisfarsi nel rispetto delle cause legittime di prelazione.

All'udienza del 10 giugno 2021 l'avv.to chiede che sia rigettata la procedura 173 e che il concordato sia omologato denegando innanzitutto la revoca ex art. 173. Invita il Tribunale a non applicare l'art. 90 DPR 602/1973 perché norma inattuale, in subordine che l'accantonamento sia posto in minor misura [come] indicata dalla società e si richiama alla memoria 18/6/paragrafo 5 quanto alla provvista e al testo della memoria per la quantificazione. Chiede altresì che sia fissato il termine di un anno per completare l'accantonamento fino al totale della somma indicata tra € 3.869.000,00, pari all'attivo ricavabile in caso di fallimento, come stimato dalla Società, ovvero sino ad euro 4.100.000,00

per in via preliminare chiede che il Tribunale, ancora prima di pronunciarsi sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione, voglia stabilire ai sensi dell'art. 180 comma 6 le modalità per l'accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore per il proprio credito contestato, e che voglia altresì fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo delle predette somme; - nel caso in cui il Tribunale non procedesse in via prioritaria e preliminare rispetto al vaglio sulla regolarità della procedura e sull'esito della votazione a disporre le modalità per l'accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore per il proprio credito contestato ed a fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo delle predette somme, allora in via principale l' chiede al Tribunale di volere respingere il concordato in epigrafe per le ragioni e i motivi sopra esposti, con ogni conseguenziale statuizione di legge - con vittoria di spese, diritti e onorari. All'udienza del 10 giugno 2021 si è richiamata all'atto di opposizione insistendo perché sia riconosciuto alla stessa

l'accantonamento obbligatorio ex art. 90 D.P.R n. 602/1973 nella misura dell'intero debito iscritto per totali € 40.755.743,36.

per [redacted] : che l'Ill.mo Tribunale adito, opportunamente valutato quanto diffusamente esposto in narrativa e disposti d'ufficio tutti i mezzi istruttori ritenuti opportuni, voglia revocare e/o dichiarare inammissibile, anche ai sensi dell'art. 173 L.F., la procedura di concordato di cui in epigrafe instaurata da [redacted] in liquidazione e, comunque, in ogni caso voglia rigettare la richiesta di omologa della proposta concordataria della medesima [redacted] in liquidazione e, attesa la pendente istanza di fallimento, voglia dichiarare il fallimento della [redacted] in liquidazione. Con vittoria di spese e compensi oltre accessori come per legge. Con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini che il Tribunale eventualmente vorrà concedere all'esito dell'udienza di comparizione delle parti. All'udienza del 10 giugno l'avv.to [redacted] in sostituzione dell'avv.to [redacted] si richiama all'atto di opposizione e ne chiede l'accoglimento sussistendo i presupposti della revoca del concordato.

Per [redacted] : previo qualsiasi necessario ed anche solo opportuno accertamento del caso, Volersi disporre la revoca ex art. 173 L.F. del decreto di ammissione della [redacted] alla procedura di concordato preventivo e conseguentemente Volersi dichiarare il Fallimento [redacted], con sede in Venezia (VE), [redacted] codice fiscale e numero d'iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia- Rovigo [redacted] All'udienza del 10 giugno 2021 l'avv.to [redacted] si è richiamato al proprio atto di intervento ex art. 173 L.F. e chiede che il concordato non sia omologato invece deve essere revocato ex art. 173 L.F. come [da] procedimento in corso;

In fatto

1. – In data 24 gennaio 2019 [redacted] in Liquidazione depositava domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 6, L.F. e con decreto 30 gennaio-4 febbraio 2019 il Tribunale di Venezia concedeva termine di 120 giorni (a decorrere dalla comunicazione) per il deposito della proposta e del piano; in data 13 giugno 2019 veniva concessa proroga di altri 60 giorni; il 3 settembre 2019 la società [redacted] depositava piano, proposta e documentazione allegata in uno con la relazione di attestazione di cui all'art. 161, comma 3, L.F.; con decreto 2 ottobre 2019 il Tribunale di Venezia, visto l'art. 162, primo comma, L.F., concedeva termine ex art. 162 L.F. di quindici giorni, per chiarimenti e documentazione integrativa; in data 22 ottobre 2019 [redacted] presentava memoria e allegati documenti su cui il Tribunale interloquiva nuovamente in data 14-20 novembre 2019 chiedendo ulteriori chiarimenti; la società riscontrava in data 03 dicembre 2019 con memoria e documenti.

Con decreto del 12/20 dicembre 2019 il Tribunale dichiarava aperta la procedura di Concordato Preventivo e fissava l'adunanza dei creditori per il giorno 22 maggio 2020; però con provvedimento del

5 maggio 2020, il Tribunale di Venezia ne disponeva il rinvio al 7 ottobre 2020 sia in considerazione dell'istanza 10 marzo 2021 della [redacted] motivata con il riferimento alla pandemia Covid, sia tenuto conto della necessità che prima dell'omologa fossero svolte le procedure competitive ex art. 163 bis L.F. (come precisato nel decreto 7 ottobre 2019 riscontrato dalla [redacted] con la memoria difensiva 22 ottobre 2019).

In data 24 luglio 2020 la Commissaria dott.ssa [redacted] provvedeva al deposito della relazione ex art. 172 L.F. in vista della prevista adunanza del 7 ottobre 2020.

1.1. – In ordine ai rapporti con il fisco va ricordato che fin dal 5 aprile 2019 l'Ufficio [redacted] [redacted] aveva notificato alla società:

avviso di accertamento n. T5B03T10033 per l'anno d'imposta 2015 (per un carico affidato in via straordinaria in data 02/11/2019 all' [redacted] pari ad € 5.184.630,71) e avviso di accertamento n. T5B03T100034 per l'anno d'imposta 2016 (per un carico affidato in via straordinaria all' [redacted] in data 02/11/2019 pari ad € 5.841.172,32).

Avverso i predetti accertamenti la società aveva presentato ricorso in CTP il 2/10/2019.

Il 1° successivo 1/8/2019 l'Ufficio Controlli dell' [redacted] aveva notificato alla Società:

1) altro avviso di accertamento n. T6303SQ01471 per l'anno d'imposta 2017 contenente un intimazione al pagamento di € 5.509.191,06 (affidato all' [redacted] il 23/04/2020 per € 957.146,72) che è stato impugnato da [redacted] avanti alla Commissione Tributaria Provinciale;

2) atto di contestazione n. T6303SQ00576 contenente sanzioni per un totale di € 500,00 che è divenuto definitivo per mancata opposizione.

Stante l'avvenuta ammissione al CP, [redacted] in data 7/05/2020 emetteva una prima dichiarazione di credito di €5.509.682,31 in privilegio ed € 17,50 in chirografo che integrava il successivo 3/7/2020 precisando di essere creditore di ulteriori € 23.368.497,98 in privilegio ed di € 26,25 in chirografo. Tanto in conseguenza del fatto che in data 15/06/2020 l'Ufficio [redacted]

[redacted] aveva notificato avviso di accertamento n. T5B03T200048/2020 per l'anno d'imposta 2016 per €19.855.779,79 e avviso di accertamento n. n. T5B03T200016/2020 per l'anno d'imposta 2015 per € 2.168.368,11. Anche detti avvisi sono stati impugnati dalla [redacted] con ricorso in CTP in data 14/12/2020.

In data 29/6/2020 l'Ufficio Controlli dell' _____ notificava alla società _____ avviso di accertamento n. T6303SQ00512/2020 per l'anno d'imposta 2017 per € 1.344.350,08 e avverso lo stesso la società interponeva ricorso il successivo 22/12/2020 in CTP.

1.2. – In data 7 settembre 2020 _____ aveva chiesto al GD “di stabilire prima ancora dell'udienza di adunanza dei creditori, ai sensi dell'art 180 comma 6, le modalità e le condizioni di deposito delle somme a garanzia del credito erariale; in alternativa voglia stabilire eventuali altre forme di garanzia; voglia altresì chiedere l'integrazione della proposta concordataria al fine di adeguarla alle modalità e condizioni che codesto Tribunale vorrà stabilire a garanzia del credito erariale. Si chiede infine che la predetta istanza sia inserita nel fascicolo della procedura al fine di darne tempestiva informazione a tutti i creditori.”

In data in data 21 settembre 2020 l' _____ aveva inoltrato una seconda nota con cui aveva chiesto di considerare il credito erariale, ai tempi non ancora contestato, pari ad € 23.385.438,91 quale credito in privilegio a tutti gli effetti e di ammettere provvisoriamente l' _____ al voto ai fini del calcolo delle maggioranze, ai sensi dell'art. 176, comma primo, per l'intera parte di credito ad oggi contestata e non “garantita” dall'apposito fondo rischi, precisando che con il voto non intendeva rinunciare in alcun modo al privilegio con la richiesta di ammissione al voto ai sensi dell'art. 176, comma 1, L.F.

Il Gd aveva replicato con provvedimento 4/10/2020, riportato per esteso in nota ¹, con cui dava atto che l'accantonamento ex art 90 d.p.r. n. 602 del 1973 era obbligatorio, e non discrezionale come per gli altri crediti “comuni” contestati, ma riguardava solo i crediti iscritti a ruolo e concerneva comunque la fase di omologa del concordato. Il provvedimento del Giudice Delegato si concludeva osservando che le richieste di _____, pur intempestive e anche eccedenti le previsioni di legge, palesavano un rilevante problema di fondo che la proponente dovrà affrontare”

1.3. – In quel medesimo turno di tempo sin dal 28 settembre 2020, l' _____ chiedeva rinvio dell'adunanza ex art. 172 L.F dei creditori di 90 giorni rappresentando l'esigenza della Società di “fornire un

¹ “l' _____ sollecita una tutela prematura e probabilmente maggiore di quella prevista dalle norme ed inoltre non distingue due piani; ed infatti da un lato l'accantonamento per i crediti tributari - che l'art 90 d.p.r. n. 602 del 1973 rende obbligatorio, e non discrezionale a differenza degli altri crediti comuni contestati - riguarda solo i crediti iscritti a ruolo e concerne comunque la fase di omologa del concordato; pertanto questa previsione non è attuale al contesto, come si è già puntualizzato di recente; altro poi è la fase del voto, in cui parimenti, in forza della stessa norma tributaria, l'obbligo per il GD di ammissione al voto, ancorché contestati, riguarda i crediti tributari già iscritti a ruolo; va osservato inoltre che, stante la natura privilegiata di tali crediti (così come pretesa da _____) essi non danno diritto al voto a meno che il creditore non intenda patire la perdita del privilegio, e pertanto si risolvono in un problema di computo o meno delle maggioranze di legge;”.

quadro il più possibile completo ai creditori e consentire la formazione del proprio consenso in maniera informata ai fini dell'espressione del voto in adunanza, la Società intenderebbe proseguire le trattative sia con l'_____, sia con il _____ per eliminare in maniera definitiva l'alea connessa ai relativi contenziosi e/o pretese creditizie e poterne dare atto a tutti i creditori chiamati a votare la proposta concordataria" nonché per "raggiungere, in tempi brevissimi, un accordo stragiudiziale con gli ex sindaci e amministratori, che possa aumentare l'attivo concordatario a disposizione dei creditori".

Il Tribunale rinviava al 17 novembre 2020 h. 16 ritenendo accoglibile l'istanza di differimento per le ragioni indicate ma "con tempistica inferiore a quella proposta (90 gg) sia perché il termine dell'art. 9, 2 c. del DL l n. 23/2020 convertito nella legge n. 40 riguarda una previsione diversa sia perché il procedimento pende ormai dal 24 gennaio 2019"

1.4. – Con ulteriore istanza depositata in data 16 novembre 2020, il giorno prima dell'adunanza, la Società ricorrente chiedeva un terzo rinvio "nell'interesse del ceto creditorio" "per consentire alla Società di depositare entro la fine del mese di dicembre p.v. la citata modifica del Piano Concordatario con allegata la transazione fiscale ex art. 182 ter l. fall". ma Il Tribunale rigettava il rinvio con provvedimento del 17 novembre 2021, riportato integralmente in nota,² con cui in rilevava che l'istanza

² rimarcando: "l'istanza precisa che la transazione fiscale aspira ad un accordo "tombale" su tutte le pretese di _____ che verrebbe soddisfatta, contro rinuncia ai contenziosi presenti e futuri, in parte in privilegio in parte in chirografo sulla base di una perizia ex art. 160, secondo comma LF sicché detto accordo eliminerebbe in radice le richieste di accantonamento ex art. 90 D.P.R n. 602/1973 delle somme corrispondenti a tutti i crediti iscritti a ruolo dell'_____, anche se contestati, come da istanze del 7 e del 21 settembre 2020 della medesima; in relazione alla tempistica si precisa che non è stato possibile concludere la transazione fiscale, preannunciata nell'istanza di rinvio del 28 settembre 2020, ma che lo stato delle trattative è molto avanzato, come confortato dalla e mail 16/11/2020 del dott. _____ Capo Sezione Contenzioso dell'_____; al fine di poter provvedere a modificare il Piano di Concordato Preventivo mediante la definizione con l'_____, di una transazione dei debiti erariali a norma dell'art. 182 ter L.F.

OSSERVA

è indubbio che le questioni sollevate dall'_____ stessa, con riferimento all'art. 176 l.fall. per la fase del voto, e all'art. 180, comma 6 l.fall. in relazione alla fase di omologa, avrebbero dovuto essere affrontate e risolte per tempo nell'interesse dei creditori e della società, e che in mancanza la procedura dovrà attendere l'esito del contenzioso fiscale prima di procedere a riparti in favore dei creditori a cui _____ è poziore;

TUTTAVIA la cronologia della procedura è carente e inesatta, come si desume dal dettagliato riepilogo svolto dalla Commissaria dott.ssa _____ nel parere odierno; l'istanza di modifica è tardiva sia rispetto alla tempistica prescritta ex art. 172, 2c. per la modifica del piano (15 gg prima dell'adunanza) sia più in generale perché: il contenzioso tributario era già noto alla _____: nel periodo prenotativo stante le notifiche effettuate dal fisco 1; le pretese fiscali erano già descritte nella domanda di concordato "completa" ove si riferiva che nel corso dell'anno 2019 _____ aveva ricevuto diversi avvisi di accertamento relativamente ai periodi di imposta 2015, 2016 e 2017 e aveva chiesto pareri pro veritate a specialisti in materia²; la relazione ex art. 172 L.F depositata il 24 luglio 2020 ha evidenziato l'alea derivante dal contenzioso tributario e auspicava una modifica dell'impianto del Piano che preved[esse] una definizione conciliativa delle pretese dell'_____ attraverso l'istituto della transazione fiscale ex art. 182-ter L.F., an-

di modifica **era tardiva** sia rispetto alla tempistica prescritta ex art. 172, 2c. per la modifica del piano (15 gg prima dell'adunanza) sia più in generale perché il contenzioso tributario era noto alla non solo dalla fase del concordato prenotativo stante le notifiche effettuate dal fisco e difatti le pretese fiscali erano già descritte nella domanda di concordato "completa"; evidenziava altresì che le prospettate modifiche del piano erano solo vagamente accennate e che nulla veniva esposto circa i contenuti della transazione, assunta come articolata ma in concreto descritta solo con lo schema essenziale di legge (degrado privilegiato incapiente), in definitiva rimarcando che "alla tardività della soluzione si aggiunge il fatto che essa rimane sfuocata e in progress tale che non se ne può apprezzare la sostanza e l'adeguatezza al problema proposto e neppure la sicura realizzabilità nei tempi indicati".

1.5. – Depositato detto provvedimento, l'istanza di rinvio dell'adunanza dei creditori veniva immediatamente riproposta oralmente dalla difesa della _____ in apertura dell'adunanza del 17 novembre 2021: l'istanza di rinvio di almeno 45 giorni era affermata come dovuta ex art. 172, 1 c. L.F. perché la Commissaria giudiziale aveva dimesso in data 11 novembre 2020, e comunicato il successivo 13 novembre, una integrazione alla sua relazione 172 del 24 giugno 2020 ma il Gd disponeva l'apertura delle operazioni di voto.

Il provvedimento, riportato integralmente in calce³, negava il rinvio richiesto perché, avuto riguardo alla _____ - la relazione integrativa si era resa necessaria a causa di comportamenti della medesima

che in considerazione della circostanza che, in ipotesi fallimentare, detti contenziosi andrebbero presumibilmente comunque coltivati dal curatore con i medesimi effetti di criticità per i creditori (allungamento dei termini per i pagamenti)"; il possibile impasse per il concordato in conseguenza della richiesta di accantonamento ex art. 180, sesto comma LF/ 90 DPR n. 602/1973 era stato preannunciato da _____ sin dal 21 febbraio 2020, era stato poi ribadito con la pec 7 settembre 2020 con cui si chiedeva al GD l'adozione dell'accantonamento ex art. 180, sesto comma e poi con altra nota del 21 settembre 2020, _____ reiterava le sue pretese creditorie, anche contestate, in forma di ammissione provvisoria al voto³,

l'adunanza dei creditori è già stata rinviata due volte sempre su istanza della società: una prima volta dal 22 maggio 2020 al 7 ottobre (sulle ragioni plurime del primo rinvio si rimanda al parere della dott.ssa _____) ed una seconda dal 7 ottobre al 17 novembre 2020 e il ricorso prenotativo è stato depositato il 24 gennaio 2019;

alla constata tardività si aggiunge la considerazione che le prospettate modifiche del piano sono solo vagamente accennate così come nulla è detto circa i contenuti della transazione che è definita articolata ma che in concreto è descritta solo con lo schema essenziale di legge (degrado privilegiato incapiente) In data 30/11/2020 l'_____ in-
viava dichiarazione di voto negativa esclusivamente per la quota di credito chirografario pari ad € 43,75 e forniva all'_____ analoghe indicazioni di voto; previa stima) così come la e – mail dell'Ade non è confermativa né dello stato avanzato delle negoziazioni né del loro probabile esito favorevole; in definitiva alla tardività della soluzione si aggiunge il fatto che essa rimane sfuocata e in progress tale che non se ne può apprezzare la sostanza e l'adeguatezza al problema proposto e neppure la sicura realizzabilità nei tempi indicati. Pertanto quanto prospettato non giustifica un rinvio dell'odierna adunanza.

³ Il GD, considerato che, come emerge dalle spiegazioni della Commissaria sopra esposte, le rettifiche si sono rese necessarie per l'opacità del Piano la cui paternità va imputata alla Società che pertanto non può giovare di tale circostanza

di cui non era stata data pronta spiegazione e rimedio e, avuto riguardo ai creditori, perché quelli presenti, pur interpellati, non avevano inteso usufruire della possibilità mentre per i creditori assenti vi era agio di esaminare la relazione integrativa nel termine di 20 gg spettante per esprimere il voto ex art. 177, primo comma L.F. Al proposito che il Gd precisava che in ogni caso la fattispecie rientrava nella previsione dell'art. 171, 2° c., ultimo inciso, L.F. sicché il termine in tesi spettante era semmai di soli 15 gg e non già di 45.

1.6. – Successivamente con nota 24 dicembre 2020 la Commissaria giudiziale segnalava la sussistenza dei presupposti per l'apertura del procedimento ex art. 173 L.F. e poi con altra nota del 9 gennaio 2021, essendo scaduto il termine per il voto dei creditori, riferiva che erano state raggiunte le maggioranze di legge posto il voto favorevole del 59,65%, dei creditori aventi diritto al voto (crediti per € 25.997.320,71 sul totale crediti ammessi al voto per Euro 43.581.221,35).

Considerato che con decreto 7-9 gennaio 2021 il Tribunale aveva aperto il procedimento di revoca ex art. 173 L.F. il Gd dapprima accantonava l'apertura della fase di omologa ma poi il Tribunale con due decreti in pari data dell'11 febbraio 2021 optava per la trattazione unitaria dell'omologa e del procedimento ex art. 173 L.F.⁴, disponendo che entrambi fossero chiamati per l'udienza del 13 maggio 2021

1.7. – Nel giudizio di omologa hanno spiegato opposizione .

allegando l'interesse dei creditori in quanto detta tutela avrebbe dovuto essere tenuta presente a monte nella redazione del Piano o comunque, vista la relazione ex art. 172 L.F., la società avrebbe dovuto fornire tempestivamente alla Commissaria i chiarimenti e i dati relativi alla duplicazione dei valori degli immobili così da consentire alla medesima di effettuare una correzione della relazione ex art. 172 L.F. subito dopo il suo deposito del 27 luglio 2020. Parimenti era onere della società aggiornare l'elenco dei creditori, inserendo i Sindaci che non vi figuravano, e informare la Commissaria nel momento in cui i Sindaci hanno inviato i preavvisi di fattura. Pertanto anche di tale omissione la società non può giovare sotto l'usbergo della tutela dell'interesse dei creditori. Inoltre, a tutto concedere, si tratta di relazione integrativa su aspetti singoli per cui si potrebbe al più applicare il termine previsto dal 2° comma dell'art. 171 L.F. ovvero di soli 15 giorni, ma i creditori presenti non hanno chiesto termine, e i creditori assenti hanno 20 giorni per esprimere il voto sicché di fatto godono del termine integrativo anche in misura maggiore. Pertanto rigetta l'istanza di rinvio e dispone procedersi.

⁴ con decreto 11 febbraio 2021 Il collegio, impregiudicata la decisione sul procedimento ex art. 173 cpc e ritenuto che essa vada definito unitamente al procedimento di omologa, così revocato il provvedimento 6 gennaio 2021 del GD; Vista la comunicazione con cui il Commissario Giudiziale dott.ssa . ha riferito che nel concordato in oggetto sono state raggiunte le maggioranze previste dall'art. 177 L. Fall. con voti favorevoli pari a € 25.997.320,71 pari al 59,65% del totale (€ 43.581.221,35), ivi computato il credito del fall. , ovvero, per il caso di mancato computo del credito l . pari a € 20.977.320,71 pari al 54,40%; dava disposizioni per il giudizio di omologa; con decreto in pari data nel procedimento ex art. 173 cpc, il Tribunale, sciogliendo la riserva assunta in ordine al procedimento ex art. 173 L.F. , visto il provvedimento assunto in pari data ai fini dell'omologa rinviava per ulteriore trattazione orale al 13 maggio 2022 h. 12.30. Si comunichi. Ve, 11/02/2021

In data 8 maggio La società ha dimesso memoria con cui ha riferito che in data 3 maggio 2021 aveva “formulato all’Amministrazione Finanziaria una proposta transattiva, che prevede, nell’ambito di una conciliazione giudiziale ex art. 48 D.lgs 546/1992, la rideterminazione della pretesa tributaria per capitale, interessi e sanzioni nella misura complessiva di euro 3.961.960,23 (All. 6 della prima memoria per l’omologa). Per il caso di mancato accoglimento ha sviluppato argomentazioni intese affinché il Tribunale non proceda all’accantonamento obbligatorio in quanto norma superata che concede una non condivisibile super tutela ai crediti tributari.

Con nota del 7 maggio 2021 8 (Doc. 15 ha ritenuto di non darvi corso esprimendo una valutazione negativa della proposta di accordo trasmessa, sia per motivazioni di merito che procedurali come da motivazione in nota .

La Commissaria ha depositato Relazione ex art. 180 L.F

L’udienza del 13 maggio 2021 veniva aggiornata al 10 giugno 2021 per impedimento della scrivente.

Con memoria non autorizzata depositata l’8 maggio 2021 ha eccepito che non poteva essere sindacata la convenienza economica del concordato perché i creditori dissenzienti, ivi computata anche intervenuta nel sub procedimento ex art. 173 l.f. e considerata ; per l’importo di € 27.181,32, rappresentavano solo il 5,682 % dei crediti ammessi al voto e pertanto non era raggiunta la soglia del 20 % prevista dall’art. 177 L.F. Inoltre ha richiamato quanto già dedotto nella memoria di costituzione del 3 maggio u.s. (Cfr. par. 6.4, 6.5 e 6.6) chiedendo nuovamente al Tribunale che l’eventuale accantonamento ex art. 180, co. 6, l. fall. sia stabilito in misura non superiore all’attivo ricavabile in caso di fallimento, stimato dalla Società in euro 3.869.000,00 o nella diversa misura ritenuta più congrua previa nomina di un CTU, tenuto conto che la è in liquidazione con l’attività ormai cessata per intervenuto trasferimento d’azienda (dunque senza alcuna prospettiva di ottenere eventuali ulteriori flussi finanziari futuri legati all’attività aziendale)

In diritto

2. — , richiamate le precedenti istanze, ha chiesto “in via preliminare che il Tribunale, ancora prima di pronunciarsi sulla regolarità della procedura e sull’esito della votazione, voglia stabilire ai sensi dell’art. 180 comma 6 le modalità per l’accantonamento obbligatorio delle somme spettanti al creditore per il proprio credito contestato, e che voglia altresì fissare le condizioni e le modalità per lo svincolo delle predette somme; nel caso in cui il Tribunale non dovesse procedere come sopra richiesto, ha spiegato opposizione in via principale, fondata su cinque motivi ⁵rieipilogati in nota.

⁵ 1) Opposizione ai sensi dell’art. 176 ultimo comma all’esclusione dell’ammissione al voto del creditore il cui voto avrebbe avuto una notevole influenza sulla formazione delle maggioranze. 2) Opposizione per violazione dell’art. 180 comma 6 e art. 90 comma 2 DPR 602 del 1973 in relazione all’obbligatorietà dell’accantonamento per i crediti erariali contestati e conseguente violazione di legge e/o non fattibilità del piano concordatario, dato pure che il credito erariale privilegiato contestato è privo di adeguate garanzie nel caso in cui il contenzioso si concludesse

evidenza che il debito erariale, certificato dall' con nota del 11.02.2020 e dalla con nota del 21.02.20 e integrazione del 3.07.20, ammonta a € 40.087.242,2615 (oltre aggi per € 668.501,10), di cui € 40.087.198,51 in privilegio e € 43,75 in chirografo. Detto debito erariale è considerato certo dalla società Miotto solo per l'importo di € 183.715,18; viceversa essa lo contesta per la parte preponderante residua ed ha predisposto un "fondo rischi rettifiche fiscali" di 69.000,00 euro (pag. 54 del piano concordatario); inoltre ha indicato all'attivo un credito IVA anno d'imposta 2017 pari ad € 1.609.000,00. Tuttavia detto credito è considerato del tutto improbabile sia dall'Agenzia sia dalla Commissaria⁶⁷

sottolinea che questa situazione, che non offre alcuna possibilità di soddisfo del proprio credito, si pone in palese contrasto con l'art. 90 DPR n. 602, primo comma il quale prevede: "se il debitore è ammesso al concordato preventivo o all'amministrazione controllata, il concessionario compie, sulla base del ruolo, ogni attività necessaria ai fini dell'inserimento del credito da esso portato nell'elenco dei crediti della procedura" e al secondo comma prevede che "se sulle somme iscritte a ruolo sorgono contestazioni, il credito è comunque inserito in via provvisoria nell'elenco ai fini previsti dagli articoli 176, primo comma, e 181, terzo comma, primo periodo del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267".

L'opponente . rimarca che la tutela offerta all'erario da detta norma è stata specificata dalla Suprema Corte, Sez. Un., ordinanza n. 8504 del 25/03/2021 che ha accolto il ricorso proposto da : cassato il decreto di omologazione del concordato preventivo emesso senza che fossero state accantonate le somme relative al credito tributario oggetto di contenzioso tra le parti.

Evidenza che in parte motiva la citata ordinanza delle sezioni unite ha sottolineato: "tale disposizione legislativa è stata interpretata da questa Corte nel senso che «In tema di omologazione della proposta di concordato preventivo ex art. 180 l. fall., il tribunale esercita un sindacato incidentale circa la fondatezza dei crediti contestati, condizionali o irreperibili ai fini di disporre i relativi accantonamenti; diversamente, in presenza di crediti tributari oggetto di contestazione, per effetto della norma speciale di cui all'art. 90 d.p.r. n. 602 del 1973, il suindicato accantonamento è obbligatorio essendo rimesso al tribunale esclusivamente il potere di determinarne le relative modalità. (...) Ritenendo di dover dare seguito a questa giurisprudenza, risulta dunque chiaro, in termini sistematici generali che, nel contesto della normativa applicabile *ratione temporis* (più volte sopra

con esito favorevole all' : in mancanza della previsione a piano di un adeguato fondo. 3) Opposizione per violazione degli artt. 160 e 182 ter per aver di fatto falciato il credito erariale privilegiato in assenza di una proposta di transazione fiscale. 4) Non corretta quantificazione dell'attivo concordatario. 5) Non fattibilità del piano nella percentuale proposta dalla società. 6) Credito del fornitore per rivalsa sulle accise.

⁶⁷ infatti la osserva che gli eventuali esiti negativi dei contenziosi tributari comporterebbero il disconoscimento da parte dell'Amministrazione Finanziaria di qualsiasi pretesa creditoria relativa agli anni accertati sia perché nel frattempo sarebbero comunque sospese eventuali richieste di rimborso".

individuata), se da un lato i profili eminentemente concorsuali del trattamento dei debiti tributari (nel concordato preventivo e nell'accordo di ristrutturazione dei debiti) hanno come proprio giudice quello ordinario (fallimentare), quelli tributari lo trovano nella giurisdizione speciale configurata dal d.lgs 546/1992, in particolare artt. 2, 19. / Pertanto nella fattispecie del trattamento concorsuale dei debiti tributari (transazione fiscale) il punto di congiunzione regolativa delle due giurisdizioni deve rinvenirsi in detta previsione normativa del DPR 602/1973, intesa quale espressione di un principio generale di riparto, che indica quale rimedio pratico volto ad evitare conflitti di pronunce e vuoti di tutela l'accantonamento dei crediti in controversia insorgenda (a conseguenza delle certificazioni amministrative di cui si è detto ovvero dell'emanazione di atti impositivi/della riscossione) ovvero insorta (liti pendenti)".

AdE sottolinea che la decisione del 2021 è conforme a Cass., n. 15414 del 13/06/2018, la quale aveva già osservato: "con riguardo ai crediti tributari, per i quali vige la norma speciale dell'art. 90 citato, invero, ritiene il Collegio che il tribunale sia tenuto, secondo la lettera e la ratio della disposizione, ad operare l'accantonamento, in via provvisoria (sebbene poi possa comunque determinarne le modalità, anche prevedendo, ad esempio, se del caso, la prestazione di una polizza fideiussoria). Secondo le regole della legge fallimentare, quindi, alla stregua del comma 6 dell'art. 180 legge fall. opererà, per i debiti tributari contestati, un obbligo di accantonamento di somme, alle condizioni stabilite dal tribunale. (*omissis*) Orbene, è pur vero che, nel sistema della rinnovata legge fallimentare, è il debitore che, nel predisporre il concordato, ha il potere di decidere a quale creditore offrire il soddisfacimento del suo diritto, e che il giudice del concordato non ha il potere di sostituirsi a lui e di determinare l'an ed il quantum del credito, essendo il relativo potere di cognizione rimesso al giudice competente in via ordinaria: ma, ove quest'ultimo sia il giudice tributario, la devoluzione della controversia a quella sede ed il disposto, con essa coerente, dell'art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973 impongono di operare l'accantonamento".

2.1 . – il Tribunale ritiene recessive e inadeguate le argomentazioni addotte da _____ rispetto all'unanime ed autorevole orientamento giurisprudenziale che afferma l'obbligatorietà dell'accantonamento per i debiti tributari iscritti, ancorché contestati.

Anzitutto la richiesta di accantonamento obbligatorio non patisce il requisito - prescritto dall'art. 177 L.F. - della misura minima del credito per spiegare opposizione perché essa non attinge alla convenienza del concordato ma alla sua stessa fattibilità giuridica, sindacabile d'ufficio, come reso evidente dalle ripercussioni dell'accantonamento che emergono dalla relazione ex art. 180 L.F..

Ivi infatti la Commissaria ha precisato, in conformità al parere richiesto all'ausiliario della procedura (prof. avv. _____), di avere incrementato lo stanziamento a fondo di rischi fino pari a Euro 73.000,00 e di avere anche eliminato dall'attivo la previsione di recupero dei maturati crediti erariali per IVA, perché di fatto "sospesi" in pendenza dei contenziosi. Al contempo la dott.ssa _____ ha evidenziato che nel caso di specie il credito contestato di _____ è iscritto a ruolo per l'importo totale di Euro 12.849.131,36 (comprensivo di sanzioni, aggi e interessi di mora) e collocato nei gradi di privilegio nn. XVIII ex artt. 2752 e 2749, 2778 n. 19

c.c. e XIX ex artt. 2752, 2749, 2778 n. 19 c. Si tratta di credito superiore, ancorché di poco, all'ammontare totale dell'attivo realizzabile, stimato dalla nell'integrazione alla relazione ex art. 172 L.F. in Euro 12,661 milioni. Con la conseguenza che, se anche «il Tribunale ritenesse di limitare l'accantonamento mantenendo salve le previsioni di pagamento per i gradi anteriori ai gradi di privilegio XVIII e XIX, non vi sarebbe alcuna possibilità di soddisfo nei termini di piano per i creditori di grado posteriore e comunque per tutti i chirografari. Infatti, come meglio esposto nella seguente tabella, i crediti prededucibili, ipotecari e privilegiati di rango anteriore al grado XVIII sono pari a circa Euro 5,720 milioni; pertanto, se si considera l'ammontare dell'attivo realizzato stimato in Euro 12,661 milioni, il residuo, pari ad Euro 6,941 milioni, non permette [neppure ndr] un accantonamento dell'ammontare totale delle somme iscritte a ruolo. Appare pur vero che la dottrina preferibile prevede la possibilità di procedere a tali accantonamenti anche in un momento successivo all'omologa del concordato preventivo, ma è altrettanto vero che, nel caso che ci occupa, già solo le somme iscritte oggi a ruolo rendono impossibile ogni previsione in termini apprezzabili del pagamento e della promessa di una qualche percentuale ai creditori chirografari. Tali considerazioni appaiono aggravate dalla circostanza che, anche una volta verificatisi tutti gli *upside* di piano, l'importo residuo dell'attivo, decurtate le previsioni di pagamento dei creditori prededucibili, ipotecari e privilegiati di rango anteriore al XVIII, pur aumentando a Euro 10,926 milioni (3,985 milioni + 6,941 milioni), comunque non sarebbe capiente nemmeno per l'accantonamento del fondo; a ciò si aggiunga la considerazione che solo una parte delle pretese dell'Ade sono state iscritte a ruolo. Da ultimo, pur anche senza procedere ad alcun accantonamento, ma solo “sospendendo” il pagamento dei creditori anche solo chirografari fino all'esito dei giudizi tributari, la durata dell'esecuzione del presente piano di concordato finirebbe per essere indeterminata (otto-dieci anni), con conseguente venir meno, anche per questa via, della fattibilità giuridica».

L'invito di a disattendere in toto l'art. 90 d.P.R. n. 602 del 1973 non può essere accolto.

L'accantonamento obbligatorio, a cui il Tribunale è tenuto, comporta l'impossibilità di provvedere ai pagamenti degli altri creditori nei termini previsti dal piano; esso preclude l'attuazione concreta del piano di concordato nei termini in cui è stato a suo tempo proposto sottoposto all'approvazione dei creditori .

Pertanto l'omologa va negata.

2.1.2. — obietta anche che la precedente versione dell'art. 181, co. 3, l. fall. era differente e presupponeva l'esercizio di un sindacato incidentale del Tribunale mentre questo meccanismo di accantonamento automatico, laddove non fosse preceduto da un sindacato incidentale, produrrebbe effetti abnormi, “farebbe saltare l'omologazione del concordato, a fronte di crediti incerti” (*omissis*) appare eccessivamente e ingiustificatamente squilibrato a favore dell'..... di fatto (*omissis*) si creerebbero creditori contestati di serie A (tributari) e creditori contestati di serie B (tutti gli altri), che contrariamente ai primi dovrebbero sottostare al giudizio del Tribunale per ottenere una garanzia per le proprie pretese

Pare agevole replicare che la passata versione della norma è stata per l'appunto modificata e la mancanza di sindacato incidentale sui crediti contestati risulta disattesa solo rispetto ad una categoria di crediti – quelli

tributari – per i quali non di rado, come evidenzia anche la disciplina della transazione fiscale, è prevista una disciplina particolare giustificata dall’interesse pubblico sotteso alle pretese dell’erario.

2.1.3 – Ancora la società oppone che la propria prospettazione trova conferma su un piano sistematico nella recente modifica apportata all’art. 180, co. 4, l. fall. dall’art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248, entrata in vigore il 4 dicembre 2020. Si sottolinea che con il testo attuale “Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l’adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all’articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria”.

Anche tale tesi appare fallace per più ragioni: con nota pervenuta il 3-12-2020 ‘ esprime il voto contrario per la parte di credito certa ma esso non è determinante ai fini delle maggioranze. Il voto determinante è quello che sarebbe sortito dal credito contestato iscritto a ruolo e allora qui viene in considerazione anzitutto la circostanza già esaminata che ha chiesto in via preliminare l’accantonamento, e solo in subordine il voto e che comunque avrebbe voluto votare conservando il rango privilegiato.

Inoltre va ribadito che il credito tributario contestato è stato prolungatamente e reiteratamente ignorato, la proponente non ha mai introdotto né la transazione fiscale né proposto il suo degrado in modi rituali, manca, tra l’altro anche la relazione del professionista di cui all’articolo 161, terzo comma L.F.

A riprova . ha prospettato in subordine “3) Opposizione per violazione degli artt. 160 e 182 ter per aver di fatto falcidiato il credito erariale privilegiato in assenza di una proposta di transazione fiscale”.

2.1.4 – Solo per completezza si esamina l’ulteriore richiesta di di determinare l’accantonamento a favore di . in misura pari all’attivo realizzabile in sede di fallimento decurtato ovviamente delle spese in prededuzione e della parte distribuibile ai creditori poziori all’; detto attivo viene determinato in somma che non potrebbe essere superiore a euro 3.869.000,00: viene spiegato come la somma sarebbe versata o resa disponibile alla procedura concordataria.

La proposta viene rappresentata come applicazione dell’art. 182 ter l. fall., secondo il quale “il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione” (fallimentare).

Stupisce tuttavia che la non si avveda della tardività e irritualità di una sorta di transazione fiscale proposta solo nel corso del giudizio di omologa.

Va pertanto ribadito il diniego di omologa per infattibilità giuridica del proposto concordato.

3. – Il procedimento di revoca del decreto di ammissione al CP ai sensi dell'art. 173 LF.

Come già anticipato al paragrafo 1.6 , in data 7-9 gennaio 2021 il Tribunale ha aperto il procedimento *ex art. 173* dando seguito alla nota 23 dicembre 2020 della Commissaria la quale segnalava che, “a causa di una qualche opacità del contenuto di alcuni passaggi del Piano e della relativa attestazione”, solo in data 9 novembre 2020, dovendo predisporre la documentazione da allegare al rogito notarile in esecuzione della procedura competitiva *ex art. 163-bis l.fall.*, di cessione del complesso aziendale, si era resa conto che nel Piano di concordato la Società aveva duplicato alcuni valori immobiliari per un valore di 950.000 Euro. Tanto dipendeva dal fatto che gli immobili destinati a uso ufficio e due posti auto, tutti siti in Venezia,

erano stati esposti esplicitamente come valori immobiliari distinti mentre in realtà erano già compresi nel ramo aziendale per cui aveva offerto complessivi 2.100 ml di euro.

3.1. – In fatto va precisato che con il rogito, dando esecuzione alla vendita competitiva, sono stati trasferiti a sia il ramo mobiliare dell'azienda sia tutti gli immobili destinati alla stessa siti in tanto quelli ubicati al civico n. a tanto quelli del civico

Però nel proprio ricorso del 3 settembre 2019 al paragrafo 5.2.2 aveva esposto immobilizzazioni materiali per complessivi € 4.585 e con l'allegata tabella 9 a pag. 3 precisava: “si specifica che tale voce include il fabbricato sito in Venezia, Marghera. per il quale ha formulato un'offerta irrevocabile di acquisto per un valore di Euro 400 mila, in linea con il valore di realizzo stimato da

Indi il ricorso rimandava per maggiori dettagli alla tabella sottostante di pag. 4 che si riporta.

Tabella 3: Dettaglio terreni e fabbricati al 24 gennaio 2019

Località prov.	Indirizzo	Tipologia	Valore di Mercato
Marghera VE		Ufficio - sub. 159	450
Marghera VE		Ufficio - sub. 160	340
Marghera VE		Posti auto coperti	100
Marghera VE		Posti auto scoperti	60
Marghera VE		Uffici e terreno	400
Mestre VE		Negozi	150
Cassacco UD		Area edificabile	1.020
Terreni e Fabbricati			2.520

Pertanto dalla specificazione sopra riportata in uno con il prospetto si evince che solo l'immobile di Marghera via della , destinato all'attività aziendale, doveva essere sottratto dal computo e che viceversa rimanevano da realizzare immobili stimati € 950.000 e siti in Marghera.

3.2. – La cessione dell'azienda è presentata alle pagg. 9, 15, 39, 49 e 68 38 del ricorso del settembre 2019.

A pagina 15 il ricorso espone: “In data 22 giugno 2017, con scrittura privata autenticata a ministero ha concesso in affitto alla società con sede in Venezia (VE), C.F. e P il ramo d'azienda avente ad oggetto l'attività di commercio, all'ingrosso ed al

dettaglio e di stoccaggio di prodotti petroliferi in genere e loro derivati (in seguito anche solo “Ramo d’Azienda”). Considerato il prezzo superiore ai valori di mercato dei canoni di affitto e, in particolare, in virtù del programma di risanamento quinquennale in atto che prevede un percorso in continuità “indiretta”, nonché al fine di preservare i rapporti contrattuali con la _____, per evitare la loro risoluzione anticipata, da cui sarebbe derivato il venir meno di una porzione, sebbene minoritaria, dei flussi finanziari posti a supporto del piano di ristrutturazione del debito della Società, *in data 11 dicembre 2018* la _____ hanno sottoscritto un *addendum* al citato contratto di affitto, a ministero Dott.

racc. 44355. In aggiunta, in data 9 agosto 2017 la _____ e la _____ hanno stipulato un contratto di locazione di immobile ad uso industriale che, per le medesime motivazioni esposte con riferimento al contratto di affitto di cui sopra, è stato modificato e integrato in data 11 dicembre 2018 dinanzi al Notaio Dott.

Al paragrafo 5.2.9 del ricorso la situazione testé descritta viene ripresa per illustrare le voci dell’attivo patrimoniale provenienti da _____ – incasso dei canoni di affitto e di locazione e prezzo offerto per la loro cessione – per poi specificare: “prezzo di acquisto del ramo d’azienda operativo della Società attualmente condotto in affitto e dell’immobile industriale, sito in Venezia, Marghera, _____ attualmente in locazione, sulla base della proposta irrevocabile effettuata in data 3 settembre u.s., pari a complessivi euro 2.100.000,00, di cui euro 1.700.000,00 per il ramo d’azienda ed euro 400.000,00 per l’immobile industriale”.

Il paragrafo 6.2 del ricorso illustra la Proposta irrevocabile _____ come segue: “in data 11 dicembre 2018 la _____ ha formulato una proposta irrevocabile, a rogito Notaio Francesco Candiani, racc. 44357, con la quale si è impegnata ad acquistare dalla Società il ramo d’azienda commerciale avente ad oggetto il Ramo d’Azienda, nonché l’Immobile Industriale, per un ammontare complessivo pari a euro 890.000,00 (di cui euro 500.000,00 per il Ramo d’Azienda, ed euro 390.000,00 per l’Immobile Industriale). La _____ ha presentato nuovamente la proposta sopra descritta in data 13 maggio 2019 a condizioni parzialmente variate, prevedendo una riduzione delle rate di pagamento dei rispettivi prezzi di acquisto, e fissando termine fino al 12 luglio 2019 per l’accettazione da parte della _____ termine successivamente prorogato da parte della _____ fino al 10 settembre 2019 mediante comunicazione a mezzo PEC del 12 luglio u.s. In virtù dell’assenza di accettazione della proposta da parte della Società, *in data 3 settembre 2019* la _____ ha sottoscritto una nuova proposta con la quale si impegna irrevocabilmente ad acquistare dalla _____ _____ il Ramo d’Azienda, per un ammontare pari a euro 1.700.000,00, e l’Immobile Industriale per euro 400.000,00 (All. 23 – Proposta irrevocabile _____ 13.09.2019).

L’esame dell’allegato 23 è molto significativo nel senso che, mentre il punto B relativo all’acquisto dell’immobile industriale condotto in locazione contiene l’esatta individuazione del medesimo sia come dati catastali sia come ubicazione (Venezia, Marghera, _____), viceversa al punto A relativo al ramo di azienda commerciale, si legge quanto segue:

in data 22 giugno 2017, con scrittura privata autenticata dalla Dott.ssa [redacted] Notaio di Roma, rep. n. 1169, registrata a Roma 5, il 03 luglio 2017 al n. 9160, [redacted], ora in liquidazione, (di seguito "Società"), società unipersonale, con sede legale in Venezia (VE), Marghera, Via [redacted], capitale sociale Euro 2.400.000,00 (duemilioniquattrocentomila/00), interamente sottoscritto e versato, Codice Fiscale, Partita Iva e numero di Iscrizione al Registro delle Imprese di Venezia-Rovigo-Delta Lagunare [redacted], R.E.A. n. VE - [redacted] al fine di preservare l'integrità ed il valore del proprio patrimonio nell'interesse dei creditori, nonché salvaguardare i livelli occupazionali, ha concesso in affitto alla [redacted], con decorrenza dalla data del 1° luglio 2017, il ramo d'azienda commerciale avente ad oggetto l'attività di commercio, all'ingrosso ed al dettaglio, e di stoccaggio di prodotti petroliferi, in genere e loro derivati, composto, a titolo esemplificativo, da beni immobili, mobili ed immateriali; licenze, autorizzazioni, concessioni e nulla osta; contratti di lavoro subordinato; contratti commerciali, *know-how*, utenze ed assicurazioni (di seguito il "Ramo d'Azienda"), meglio individuati nel citato contratto (di seguito il "Contratto di Affitto di Ramo d'Azienda"), in parte rettificato ed integrato in data 20 dicembre 2018 con scrittura privata autenticata dal dott. [redacted] Notaio in Venezia-Mestre, rep. n. 44355, registrata a Mestre (Venezia 2) il 20 dicembre 2018;

Dunque l'offerta non esplicita la composizione dell'azienda se non sommariamente per generi.

Il contratto di affitto rep n. 1169 a rogito notaio [redacted] è stato allegato sub A dal perito [redacted] (all.26) e al punto 2 l'oggetto dell'affitto per la parte immobiliare è descritto come segue:

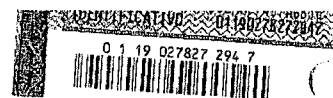
2. Oggetto dell'Affitto

2.1. La Concedente, anche al fine di salvaguardare la continuità aziendale (allo scopo di tutelare l'integrità e il valore del proprio patrimonio nell'interesse dei creditori sociali e di salvaguardare i livelli occupazionali), concede in affitto all'Affittuaria, che accetta, il complesso dei beni organizzati per l'esercizio dell'attività d'impresa di commercio, all'ingrosso e al dettaglio, e di stoccaggio di prodotti petroliferi in genere e loro derivati (di seguito il "Ramo d'Azienda Commerciale" o "Azienda Commerciale"), composto solo e soltanto, nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano, da:

(i) solo i beni immobili di proprietà della Concedente individuati nel documento allegato al presente Accordo (All. 2 - Beni immobili [redacted]), con la precisazione che l'immobile di cui al n. 3 dell'Allegato 2 è stato concesso in comodato in favore della società " [redacted] - [redacted], con sede in Venezia (VE), Marghera, [redacted] e codice fiscale [redacted] giusta contratto di comodato sottoscritto per scrittura privata in data 21 giugno 2017, in cui pertanto l'Affittuaria subentra come meglio precisato al successivo Articolo 8;

E pertanto rinvia all'allegato 2 che si riproduce:

**ALLEGATO 2:
BENI IMMOBILI**



N.	COMUNE	FG	PART	SUB	INDIRIZZO	ZONA E CATEGORIA	CL	CONSISTENZA	RENDITA
1	VENEZIA	1	39	121	VENEZIA (VE) Piano T	zona5 cat. C/6	1	150 mq	Euro: 410,58
2	VENEZIA	1	39	140	VENEZIA (VE) 1 Piano T	zona5 cat. C/6	4	103 mq	Euro: 457,48
3	VENEZIA	1	39	159	VENEZIA (VE) 1 Piano 2	zona5 cat. A/10	4	11,5 vani	Euro: 3.456,65
4	VENEZIA	1	39	160	VENEZIA (VE) 1 Piano 2	zona5 cat. A/10	4	9 vani	Euro: 2.705,20
5	CODROIPO	25	675		CODROIPO (UD) 112 Piano T	zona1 cat. E/3 7			Euro: 4.746,00

Va sottolineato che gli immobili a uso garage/rimessa e gli altri due a uso ufficio sono anagrafati in via _____, ma senza indicazione del numero civico.

Il raffronto tra quanto appena illustrato e il precedente prospetto delle immobilizzazioni materiali, riportato al § 3.1, induceva obiettivamente a concludere che nel piano di _____ gli immobili di via della _____ rimanevano computati come voci dell'attivo immobiliare concorrendo con € 950.000 a comporre la cifra complessiva dell'attivo immobiliare indicata in € 2.520.000.

In tal senso depone anche l'Attestazione (all. 4 del piano) perché a pag. 21 il dott. _____ confermava che, mentre per via della _____ vi era l'offerta di _____ conforme alla stima di _____, viceversa per gli immobili di via della _____ constatava che i tempi di assorbimento indicati in perizia tra 12/18 mesi erano in linea con le tempistiche di piano.

Del resto alle pagg. 12 e 13 della stessa memoria difensiva 1 febbraio 2021 dimessa da _____ si riconosce in qualche modo che il piano era errato: "sul punto risulta importante rilevare sin da subito che la modalità di redazione della Perizia – sebbene appaia possibile ritenere in maniera del tutto involontaria (come anche ritenuto anche dal Commissario Giudiziale e dal suo legale) – nella sua ambiguità (di cui si dirà infra al par. 6 e nel parere pro veritate allegato alla presente memoria) avrebbe ingenerato un incolpevole fraintendimento dapprima nell'advisor finanziario nell'ambito della redazione del Piano Concordatario, poi nell'attestatore e successivamente finanche nel Commissario Giudiziale nell'ambito della stesura della relazione ex art. 172 l. fall.

Più nello specifico, nel Piano venivano valorizzate tra le immobilizzazioni materiali anche gli uffici siti in Via della _____ e alcuni posti auto per un valore complessivo di euro 950.000,00 (gli “Immobili”) sul presupposto che nella perizia del Dott. _____ come detto redatta su criteri meramente reddituali, siffatti Immobili non fossero ricompresi. Al riguardo, infatti, nella perizia non vi è una descrizione analitica dei beni e in particolare degli immobili in questione, bensì un richiamo per relationem al contratto di affitto di azienda stipulato in data 22 giugno 2017, nel quale documento tali immobili non erano descritti nel corpo del contratto, ma solo elencati in una tabella allegata con il n. 2. Tra l’altro in tale tabella (si ricordi redatta in altro contesto, quasi due anni prima del deposito della domanda di concordato) tali immobili venivano elencati con il numero di subalterno e della particella, senza l’indicazione della via e del numero civico (anche tale differente descrizione potrebbe aver involontariamente causato confusione)”.

3.3. – Peraltro nella medesima memoria difensiva dell’1 febbraio 2021 _____, in contrasto con il riconosciuto errore in tesi involontario, afferma che era corretto appostare come voci distinte dell’attivo immobiliare i cessi di via _____ - in quanto la perizia _____ non comprendeva anche gli immobili.

La società sottolinea che il perito ha espresso una valutazione puramente reddituale dell’azienda, utilizzando i moltiplicatori di mercato; non ha effettuato una descrizione analitica dei beni e tantomeno degli immobili. Nel parere *pro veritate* allegato alla memoria 1 febbraio si sottolinea che il perito ha tenuto conto dei canoni di affitto corrisposti da _____ a _____ come fattori di costo e quindi “non si sono considerati gli immobili facenti parte del patrimonio integrante l’azienda (*omissis*) nei fatti, dunque, la valutazione, del valore economico dell’azienda concesso in affitto da _____ srl a _____ resa dal dott. _____, per come è stato sviluppato il procedimento di calcolo, considera che la proprietà degli immobili impiegati e indicati nell’art. 2.1 del contratto di affitto di ramo di azienda rep. 1169 notai _____ di Roma rimanga di terzi”.

Queste argomentazioni tecniche si saldano con la negazione da parte della difesa di _____ che la stima fosse a supporto della proposta _____ (cfr verbale udienza 11 febbraio 2021).

3.4. – La tesi va respinta.

In via preliminare si osserva che appare difficile poter ricostruire l’oggetto di una stima quando la stessa è priva della puntuale descrizione del suo contenuto.

Ma soprattutto l’esattezza del ragionamento induttivo proposto è smentita dal fatto che la finalizzazione della stima _____ a supportare l’offerta di acquisto _____ è affermata dalla stessa _____ a pag. 69 del ricorso: “con riguardo al valore del Ramo d’Azienda concesso in affitto appare opportuno rilevare che in data 28 agosto 2019 la Società ha conferito un incarico professionale al Dott. _____ avente ad oggetto la redazione di una relazione attinente alla stima del valore economico del Ramo d’Azienda (All. 25 - Incarico professionale Dott. _____ Il Dott. _____, a conclusione del lavoro peritale svolto sulla base del cosiddetto “criterio empirico”, ha consegnato alla _____ il suddetto documento, stimando il valore del

capitale economico del citato compendio aziendale in complessivi euro 2.000.000,00, in via prudenziale pari a euro 1.700.000,00 in base all'assunzione conservativa (All. 26 - Relazione di stima Dott. [redatto]).

Non è possibile supporre che [redatto] non sapesse che cosa [redatto] voleva esattamente acquistare per il prezzo di € 1.700.000 in conto "azienda" (oltre a € 400.000 da imputarsi esclusivamente e pacificamente all'immobile di via [redatto]) perché non si può ipotizzare che un imprenditore appronti un procedimento per valutare la convenienza di una offerta di acquisto senza conoscerne esattamente i beni che dovrebbe cedere verso un corrispettivo dato.

In ogni caso l'assunto non è convincente a maggior ragione nel caso di specie vista la comunanza delle compagini sociali tra affittante e affittuaria e il contratto di affitto in essere da tempo.

Se davvero la perizia [redatto] avesse attribuito € 1.700.000 all'azienda per la sola componente mobiliare, non si spiega che [redatto] sia rimasto inerte – contro il suo interesse – al fatto che per un prezzo invariato di € 1.700.000 [redatto] si portasse via anche immobili che valevano € 950.000.

In realtà, nonostante le ambiguità del contratto di affitto di azienda del 2017 cd rogito [redatto] la presenza sin dal giugno 2017 di una componente anche immobiliare dell'azienda affittata era per forza di cose nota a [redatto] quale affittante.

Questa oggettività doveva essere constatata anche dai redattori del piano una volta che l'offerta irrevocabile [redatto] venne dimessa come allegato 7 della memoria [redatto] depositata il 22 ottobre 2020. Infatti alla fine del paragrafo 1,3 dedicato alla Definizione del perimetro dell'azienda oggetto della proposta irrevocabile, è esposto: "anche in virtù di tale modifiche, come giustamente rilevato dal Tribunale di Venezia, in data 22 ottobre 2019 la [redatto] ha inviato alla Società una dichiarazione con la quale ha precisato l'esatto perimetro del ramo d'azienda, oggetto della proposta irrevocabile di acquisto formulata in data 3 settembre 2019 (All. 7 – Dichiarazione [redatto] 22.10.2019).

Detta offerta descrive la componente immobiliare con riferimento all'allegato 2: si tratta dell'allegato al rogito [redatto] già riportato sopra al paragrafo 3. 2.

Va rimarcato che a tale esplicitazione documentale - degli intendimenti di [redatto] che mostrava di voler acquistare per € 2.100.000 anche gli immobili di via [redatto] ovvero cespiti che valevano € 950.000, con conseguente riduzione del corrispettivo offerto per la parte mobiliare (solo € 750.000) - non è seguita alcuna modifica, integrazione del piano proposto che pur si trovava ancora nella fase di ammissione.

La memoria 22 ottobre 2020 in uno con gli allegati non integra affatto la *discovery* pretesa dalla società proponente ma semmai rivela la volontà di [redatto] di mantenere l'opacità iniziale. Anche a voler concedere che vi fosse stato un errore iniziale incolpevole, a ottobre 2020 avrebbe dovuto verificarsi la presa d'atto dell'*errore* iniziale e una soluzione di continuità. Che invece è mancata.

3.5. – La omessa reazione in termini di modifica del piano si salda e colora il silenzio serbato dalla società proponente durante la fase di perimetrazione dell'azienda a fini della gara competitiva. La Commissaria ha incaricato di un parere l'avv. [redacted] e la lettura di tale atto rivela le difficoltà in cui il Legale si è imbattuto a causa della vaghezza dell'art. 2 del contratto di affitto di azienda. Ad un certo punto (pag. 9 del parere) l'avv.

[redacted] ha esaminato l'idoneità dell'immobile uso uffici osservando che presentava minori problemi rispetto all'impianto di via della [redacted]. La gara competitiva si è quindi svolta comprendendo anche l'immobile a uso uffici, l'unico al civico [redacted] di via [redacted] senza che ancora una volta la società proponente avvisasse la Commissaria che il prospetto dei cespiti immobiliari doveva essere rettificato in *minus*.

Il silenzio di [redacted] alla relazione *ex art.* 172 l.F del 24 luglio 2020 conferma e consolida l'intento decettivo. Infatti la relazione fu stesa dalla dott.ssa [redacted] sulla supposizione esplicita che, accanto all'azienda venduta il precedente 23 luglio 2020 per € 3.250.000,00, rimanessero ancora da realizzare, per la parte immobiliare, gli immobili di [redacted]. Ma la società non obiettò che erano già stati venduti.

Medesimo atteggiamento omissivo fu tenuto rispetto alla relazione integrativa del 12 novembre 2020 con cui la commissaria dott.ssa [redacted] aveva conferma dal Legale della procedura, avv. [redacted] che detti gli immobili risultavano già ricompresi nel perimetro dell'azienda, ha ritenuto (pagg. 19 e 20) di “dover rettificare il valore di 950.000,00 Euro relativi alla valorizzazione atomistica degli immobili già ricompresi nella cessione d'azienda constatato. Tale circostanza è stata suffragata anche dai professionisti advisor legale e finanziario della Società, i quali, sentiti per le vie brevi dalla Scrivente, hanno confermato il fatto sono ricompresi nel perimetro della vendita aziendale tutti i beni immobili che erano oggetto del contratto di affitto d'azienda”.

Va detto infine per completezza che neppure la richiesta di rinvio dell'adunanza, espressa il 17 novembre 2020 in apertura della stessa, è ascrivibile ad una volontà resipiscente, ancorché tardiva, di ovviare a tale duplicazione di poste. Si è cercato sopra di illustrare che il rinvio è stato richiesto solo al fine di poter continuare a coltivare una ipotesi transattiva con [redacted] come è rivelato dall'unica attività successiva svolta da [redacted]. La società ha deliberatamente ignorato la causa che aveva provocato il deposito della relazione integrativa ed anzi ha preteso tempo per averne contezza mentre si trattava di opera propria. In ogni caso non ha assunto alcuna reazione fino all'incardinamento del procedimento di revoca.

3.6. – Sussistono dunque i presupposti per la revoca *ex art.* 173 l.F.

Dal punto di vista della condotta la descritta duplicazione integra una simulazione di maggior attivo che rientra nel novero degli atti di frode. “... Il debitore che chiede di essere ammesso alla procedura di concordato preventivo e rappresenta ai creditori un attivo diverso e significativamente superiore a quello effettivamente a disposizione della procedura, compie un atto fraudolento, assimilabile ad un atto di sottrazione o dissimulazione dell'attivo, in quanto vizia geneticamente l'accordo che sorregge il concordato, che può costituire presupposto per l'annullamento del concordato...” (cfr. Trib. Mantova, 18.9.2008).

Più in generale la costante giurisprudenza della S.C. comprende tra gli atti di frode, rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura ai sensi dell'art. 173 l.fall., anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza" (Cass. 14 giugno 2018, n. 15695); il silenzio mantenuto nella proposta di concordato su una transazione coeva alla deliberazione di richiedere l'ammissione alla procedura concordataria e valutata dalla corte di merito molto svantaggiosa per la debitrice (Cass. 14552/2014).

Cass. 10 ottobre 2019, n. 25458, ha specificato: "ai fini della revoca dell'ammissione al concordato rilevano gli atti non espressamente indicati nella proposta che abbiano una valenza decettiva per i creditori. Gli atti di frode esigono che la condotta del debitore venga ricostruita come idonea ad occultare situazioni di fatto suscettibili di influire sul giudizio dei creditori. Difatti, l'intendimento fraudolento di compiere l'atto può anche consistere nella mera consapevolezza di avere taciuto nella proposta circostanze rilevanti ai fini dell'informazione dei creditori, senza che occorra la presenza di una dolosa preordinazione: la valenza decettiva dell'atto di frode risolvendosi, per l'appunto, in un comportamento di taglio sostanzialmente falsante. Tale comportamento viene ad assumere rilevanza nella prospettiva della sua mera potenzialità decettiva, non già necessariamente in quella dell'effettiva consumazione, posto che la norma dell'art. 173, l. fall., non richiede che, una volta accertata la presenza di atti di frode, venga dato spazio a successive valutazioni dei creditori: la norma, in altri termini, ferma la rilevanza del comportamento alla oggettiva potenzialità del carattere falsificante dell'atto, non richiede, inoltre, il verificarsi di un concreto pregiudizio, non rilevando, cioè, che l'inganno si sia effettivamente realizzato".

La sentenza da ultimo citata esclude dunque che possa annettersi importanza al fatto che la vendita dell'azienda sia avvenuta al maggior prezzo di € 3.250.000. Del resto esso è stato l'effetto della partecipazione alla gara di altra società interessata perché del settore.

Non rileva neppure che il concordato avesse superato le maggioranze di legge perché "rientrano tra gli atti di frode rilevanti ai fini della revoca dell'ammissione alla predetta procedura, ai sensi della L. Fall., art. 173, anche i fatti non adeguatamente e compiutamente esposti in sede di proposta concordataria o nei suoi allegati, indipendentemente dal voto espresso dai creditori in adunanza, e, quindi, anche ove questi ultimi siano stati resi edotti di quell'accertamento" (cfr. Cass. 26 giugno 2014, n. 14552; Id., 5 maggio 2016, n. 9027; Id. n. 25165 del 2016; Id. n. 26429 del 2017; Id. 23 marzo 2018, n. 7379;).

Sull'elemento soggettivo si richiama quanto già detto al paragrafo precedente.

Ad abundantiam si riprende la notazione della Commissario Giudiziale: "in data 23 luglio 2020 la [Società] si aggiudicava l'azienda; il giorno successivo questo C.G. inviava ai creditori la relazione ex art. 172 l.fall., la quale non dava conto dell'avvenuta duplicazione dell'attivo. A tutto concedere, la Società aveva a disposizione ben quattro mesi per rendere noto al C.G. e ai creditori ciò che Ella non aveva rilevato, e cioè che, ceduto il compendio immobiliare ricompreso nell'azienda, l'attivo era nel piano e nella proposta sicuramente sovrastimato di quasi un milione di Euro considerando la proposta d'acquisto di [Società]".

In definitiva l'ammissione al concordato va revocata *ex art. 173 l.f*

Si procede con separata sentenza alla dichiarazione di fallimento giusta istanza di _____ e
di _____

P.Q.M.

revoca l'ammissione al concordato di _____ in liquidazione e comunque non
omologa il concordato medesimo.

Si procede con separata sentenza alla dichiarazione di fallimento.

Venezia, 10/06/2021

Il Presidente est (firma telematica)